

COMUNE DI VICOFORTE  
(Prov. di Cuneo)

ORDINANZA N. 2/2020

OGGETTO: ABBRUCIAMENTO RESIDUI VEGETALI TUTELA AMBIENTE E RISCHIO DI INCENDIO INDIRIZZI OPERATIVI PER L'ABBRUCIAMENTO DI RESIDUI VEGETALI IN ZONE AGRICOLE

IL SINDACO

VISTO il divieto di abbruciamento di materiale vegetale, nel periodo compreso tra il 1 Novembre e il 31 Marzo dell'anno successivo di cui all'art. 10, comma 2, della legge regionale 4 Ottobre 2018, n. 15, recante norme di attuazione della legge 21 Novembre 2000, n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

VISTA la facoltà per i Comuni di derogare, limitatamente all'abbruciamento dei residui colturali, per un massimo di trenta giorni, anche non continuativi, per i comuni montani e per un massimo di quindici giorni, anche non continuativi, per le aree di pianura, introdotta con la legge regionale 26 Febbraio 2020, n. 3 recante "Modifica all'art. 16 della legge regionale 22 Gennaio 2019, n. 1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale)";

VISTA la determinazione dirigenziale A1800A – Opere pubbliche, difesa del suolo, protezione civile, trasporti e logistica della Regione Piemonte atto n. DD-A18116 del 04/02/2020 con oggetto: dichiarazione di massima pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio regionale del Piemonte;

PRESO ATTO della D.D. –A18 549 Regione Piemonte del 09/03/2020, con la quale è stato revocato lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi a partire dal 11/03/2020;

VISTA la Legge 21/11/2000 n. 353 e la Legge regionale del Piemonte 04/10/2018 n. 15;

VISTO il Regolamento di Polizia Rurale del Comune di Vicoforte;

VISTI gli artt. 50, 54 e 107 del D.Lgs. 267/00;

VISTO il vigente Statuto Comunale

VISTO l'art. 182 del D.Lg.vo 152/2006 che prevede che i Comuni e le altre Amministrazioni competenti in materia ambientale abbiano in ogni momento la possibilità di sospendere, differire o vietare l'abbruciamento delle sterpaglie in tutti i casi in cui sussistano condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10);

DISPONE

la deroga su tutto il territorio del Comune di Vicoforte, vista la revoca citata in premessa, al divieto di abbruciamento di residui vegetali **nel periodo dal 17/03/2020 al 31/03/2020**, fermo restando i limiti e le condizioni di cui all'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e che siano rispettate tutte le norme di sicurezza previste dalla Legge Regionale n.4/2009 e dal Regolamento Comunale di Polizia Rurale.

**VIETA LA COMBUSTIONE DI QUALSIASI MATERIALE DIVERSO DAI RESIDUI COLTURALI, IVI COMPRESI I CORDINI E IL MATERIALE PLASTICO ADOPERATO A PROTEZIONE DELLE BARBATELLE (SHELTER)**

Avverte che per i trasgressori della presente ordinanza, se non puniti più severamente in base ad altre norme legislative o regolamentari, fatte salve in ogni caso le disposizioni penali in materia, si applica la sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00 così come previsto dall'art. 7bis comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 con applicazione della disciplina sanzionatoria di cui alla Legge 24/11/1981/, n. 689 e smi.

E' fatto obbligo a chiunque spetti l'esatta osservanza della presente ordinanza.

AVVISA

che contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al TAR del Piemonte entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione della medesima.

La presente ordinanza verrà resa nota alla cittadinanza mediante, la pubblicazione all'albo pretorio on line e sul sito internet comunale e viene trasmessa al Comando Stazione Carabinieri di Vicoforte ed alla Regione Carabinieri Forestali "Piemonte" – Gruppo Cuneo.

Vicoforte, li 17 marzo 2020



IL SINDACO  
Valter Roattino